

Normativa sulla Trasparenza Bancaria

(T.U. Leggi Bancarie D.L. 385/93 e norme di attuazione)



BONIFICI ESTERI

FOGLIO INFORMATIVO SULLE OPERAZIONI E SERVIZI OFFERTI ALLA CLIENTELA

SEZ. I) INFORMAZIONI SULLA BANCA

Kärntner Sparkasse AG	
Denominazione e forma giuridica	Kärntner Sparkasse AG
Sede Legale e Direzione Generale	A – 9020 Klagenfurt, Nueuer Plaz 14
Sede Secondaria Italia	Udine, Viale Tricesimo 200
Sito Internet	www.sparkasseitalia.it
Indirizzo e-mail	info@sparkasseitalia.it
Numero Verde	800.378.378
Codice ABI	3329.0
Numero di Iscrizione all'Albo delle Banche presso la Banca di Italia	5631
Numero di iscrizione al Registro delle Imprese	02430720306 – Rea 260143 Udine
Sistemi di garanzia a cui la Banca aderisce	Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi Austriaco
Capitale sociale	Euro 30.120.000 i.v.
Fondi di Riserva	Euro 200.950.974,96
Data di approvazione ultimo bilancio	05 Maggio 2008

SEZ. II) CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI

Struttura e funzione economica

Bonifico estero

Il bonifico estero consiste in un ordine, impartito tramite una banca, di pagare una somma determinata a favore di un beneficiario, presso gli sportelli della stessa o di altre banche o di altri soggetti (es. Poste), in Italia o all' estero. Per consentire un' esecuzione efficiente e rapida del pagamento, nel caso di beneficiari della stessa banca o altre banche, l' ordine deve contenere le coordinate bancarie del beneficiario stesso.

Il bonifico si intende "estero" quando:

- l' ordinante o il beneficiario sono soggetti non residenti in Italia, indipendentemente dalla valuta in cui è denominata la disposizione di pagamento;
- la disposizione è espressa in una valuta diversa dall' Euro

Nell' ambito dei bonifici esteri, si definiscono "transfrontalieri" quelli disposti su iniziativa di un ordinante (sia privato cittadino che impresa) tramite un ente o una sua succursale insediati in uno stato membro dell' Unione Europea, a favore di un beneficiario presso un ente o una sua succursale di un altro Stato Membro UE (v. legenda); l' ordinante e il beneficiario possono essere la stessa persona.

I bonifici transfrontalieri sono regolati dalla seguenti normative:

D.Lgs 253/00 (Dir. CEE 97/5/CE):

Si applica ai bonifici transfrontalieri denominati in Euro, nelle valute degli Stati Membri dell' UE o in quelle dei paesi EFTA (v. legenda) di importo non superiore a Euro 50.000,00 o controvalore; prevede, in sintesi, obblighi di informazione in capo alle banche, tempi massimi di esecuzione delle disposizioni ed indennizzi al cliente in caso di ritardo nell' esecuzione o di mancata effettuazione delle operazioni.

Regolamento CE 2560/2001 (in vigore dal 01/07/2003):

dispone, limitatamente ai bonifici transfrontalieri in Euro o in SEK (corone svedesi), di importo fino a Euro 50.000,00 o controvalore, che le commissioni per tali operazioni siano uguali a quelle applicate ai bonifici nazionali, a condizione che il bonifico presenti le seguenti caratteristiche:

- ordinante e beneficiario siano detentori di conti presso enti situati in un paese UE e la banca del beneficiario aderisca a un sistema di pagamento in Euro;
- le istruzioni riportino il nome/ragione sociale completi dell' ordinante e del beneficiario e il motivo del trasferimento
- il bonifico sia espresso in EURO o in SEK (corone svedesi);
- l' importo non sia superiore a Euro 50.000,00;
- IBAN E BIC del beneficiario siano completi e formalmente corretti;
- le spese siano regolate con opzione SHA (v. legenda)

Principali rischi (generici e specifici)

Tra i principali rischi vanno tenuti presenti:

- variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto;
- le operazioni denominate in divise diverse dall' Euro, sono soggette al rischio di oscillazione del cambio, nel caso di accredito o addebito sul conto corrente in Euro. In caso di mancanza di preventivo e diverso accordo verrà applicato il cambio denaro/lettera al durante del giorno dell' operazione pari al cambio indicativo di riferimento rilevato dalla Banca Centrale Europea nel giorno di esecuzione dell' operazione, con uno scarto in più o in meno fino ad un massimo del 4%.
- ritardo o mancata esecuzione dell' ordine di pagamento dovuti a cause non imputabili alla banca(es. scioperi, disordini civili, insurrezioni e guerre, ecc.), o a disposizioni non complete o non corrette impartite dal cliente alla banca.

Legenda delle principali nozioni dell'operazione

Codice BIC (Bank Identifier Code)	Codice alfabético o alfanumerico che contraddistingue in modo univoco un' Istituzione Finanziaria sulla rete S.W.I.F.T. (Rete bancaria mondiale per la trasmissione di messaggi standard codificati fra le banche aderenti)
Codice IBAN (International Bank Account Number)	Codice che identifica il conto del beneficiario. E' composto da una serie di numeri e lettere che identificano: il paese, la banca, lo sportello e il numero di conto corrente del destinatario del bonifico.
Divise OUT	Divise estere diverse dall' Euro
Stato membro	I 25 Stati dell' Unione Europea compresi i territori francesi d' oltremare(Guadeloupe, Martinique, Guinea Francese, Reunion), le Isole Azzorre, Madera, Le Isole Canarie, Ceuta, Melilla e Gibilterra). Ai fini dell' applicazione della normativa sui bonifici transfrontalieri, agli Stati membr sono equiparati Norvegia, Islanda e Liechtenstein; Sono inclusi anche gli Stati Membri Europei che non hanno ancora adottato l' Euro (Regno Unito, Svezia, Danimarca, Slovenia, Ungheria, Slovacchia, Repubblica Ceca, Polonia, Lituania, Lettonia, Estonia); la normativa non si applica invece alla Città del Vaticano, al Principato di Monaco, alla Repubblica di San Marino e ad Andorra.
Paesi EFTA	Paesi che fanno parte dell' Associazione europea di libero scambio (Liechtenstein, Islanda, Norvegia, Svizzera)
CVS (Comunicazione Valutaria Statistica)	Strumento per le segnalazioni relative alle operazioni con l' estero, valutarie e in cambi all' U.I.C. (Ufficio Italiano dei Cambi)
C.B.I. (Corporate Banking Interbancario)	Servizio che consente all' azienda di collegarsi via rete telematica con le banche con le quali intrattiene rapporti
Giorno lavorativo bancario	Giorno non festivo né nel paese dell' ordinante, né in quello del beneficiario
Data di accettazione dell' ordine	Data dalla quale ricorrono tutte le condizioni richieste dalla banca dell' ordinante per l' esecuzione di un ordine di bonifico, relative al rispetto dell' orario limite deciso dalla banca stessa, nonché all' esistenza di una copertura finanziaria sufficiente e alle informazioni necessarie per l' esecuzione di detto ordine.
Cambio durante	E' il cambio praticato sul mercato dei cambi al momento dell' esecuzione dell' operazione e riferito all' entità dell' operazione stessa.
Spese OUR	Tutte le spese del bonifico sono a carico dell' ordinante, incluse quelle reclamate dalla banca estera.
Spese SHA	Le spese della banca dell' ordinante sono a carico dell' ordinante, le spese della banca del beneficiario sono a carico del beneficiario.
Spese BEN	Tutte le spese del bonifico sono a carico del beneficiario.

SEZ. III) CONDIZIONI ECONOMICHE

SPESE E COMMISSIONI¹	
BONIFICI TRANSFRONTALIERI IN PARTENZA²	
<i>(Fino a Euro 50.000,00 o relativo controvalore in corone svedesi SEK su paesi EU) disposto in agenzia o via C.B.I, Hb Next</i>	
Commissioni per addebito in conto corrente	Euro 3,00
BONIFICI ESTERI ORDINARI IN PARTENZA²	
<i>(Superiori a Euro 50.000,00 o relativo controvalore in corone svedesi SEK su paesi EU, di qualsiasi importo su paesi NON EU e in divise OUT) disposto in agenzia o via C.B.I o Hb Next</i>	
Commissioni di intervento 0,20 % con un minimo di	Euro 5,00
Spese per addebito in conto corrente	Euro 18,00
Spese emissione CVS canalizzata/decanalizzata	Euro 7,00
Valuta di addebito al cliente	giorno di esecuzione
BONIFICI TRANSFRONTALIERI IN ARRIVO	
<i>(Fino a Euro 50.000,00 o relativo controvalore in corone svedesi SEK da paesi EU)</i>	
Commissioni per accredito in conto corrente	non previste
Valuta di accredito al cliente	2 giorni lavorativi successivi alla valuta riconosciuta alla banca
BONIFICI ESTERI ORDINARI IN ARRIVO	
<i>(Superiori a Euro 50.000,00 o relativo controvalore in corone svedesi SEK da paesi EU, di qualsiasi importo da paesi NON EU e in divise OUT)</i>	
Commissioni di intervento 0,20 % con un minimo di	Euro 5,00
Spese accredito in conto corrente	Euro 10,00
Spese per giro ad altre banche	Euro 18,00
Spese emissione CVS canalizzata/decanalizzata	Euro 7,00
Valuta di accredito al cliente	2 giorni lavorativi successivi alla valuta riconosciuta alla banca
Commissioni Spese aggiuntiva per coordinate bancarie incomplete	Euro 1,00

¹Le commissioni, i diritti e i rimborsi sono indicati nella misura massima praticata e non tengono conto di quanto dovuto per imposte e di eventuali particolari spese aggiuntive che potrebbero essere sostenute e/o reclamate da terzi.

²Per i bonifici disposti con opzioni per le spese:

OUR: Tutte le spese sono a carico dell'ordinante, incluse quelle dalla banca estera e/o di eventuali banche intermediarie. In tale ipotesi il beneficiario riceve l'esatto importo del bonifico senza deduzione di spese.

BEN: Tutte le spese sono a carico del beneficiario, incluse quelle della banca ordinante. In tale ipotesi l'ordinante verrà addebitato solo per l'importo del bonifico, mentre il beneficiario riceverà i fondi al netto delle spese della sua banca e di quelle della banca ordinante e/o di eventuali banche intermediarie.

SHA: le spese della banca ordinante sono a carico dell'ordinante, mentre le spese della banca del beneficiario e dell'eventuale banca intermediaria sono a carico del beneficiario. Tale opzione deve essere utilizzata per i bonifici soggetti al Regolamento europeo sui bonifici transfrontalieri.

PROCEDURA PER EVENTUALI RECLAMI

Per eventuali contestazioni il Cliente può rivolgersi all'Ufficio reclami della Banca (Ufficio Reclami, Via Aquileia n° 5, 33100 Udine) e, ove ne ricorrano i presupposti, all'Ombudsman bancario, seguendo le modalità indicate nell'apposito regolamento il cui testo è a disposizione delle Clientela presso tutte le Dipendenze della Banca.

PARTICOLARI PRESCRIZIONI PER I BONIFICI TRANSFRONTALIERI

Relativamente alle sole operazioni di bonifico transfrontaliero, la Banca mette a disposizione del Cliente l'importo del bonifico entro il giorno lavorativo successivo a quello in cui l'importo stesso è accreditato sul conto della Banca. La Banca esegue l'ordine di bonifico impartito dal correntista entro il quinto giorno lavorativo bancario successivo alla data di accettazione dell'ordine di bonifico. In caso di mancato rispetto del termine sopra riportato, la Banca si impegna a corrispondere al correntista un indennizzo nella misura stabilita dall'art. 4, commi 3 e 6, del D.Lgs. n. 253/2000. La banca non risponde dell'inosservanza degli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 253/2000, in presenza di cause di forza maggiore. Rimangono salvi gli altri diritti dei clienti e degli enti che hanno partecipato alla esecuzione del bonifico transfrontaliero a norma dell'art. 4 comma 7 del D.Lgs. 253/2000. L'indennizzo consiste nel pagamento di una somma corrispondente all'interesse legale calcolato sull'importo del bonifico transfrontaliero per il periodo compreso tra lo scadere dei termini e la data entro la quale l'importo del bonifico è, rispettivamente, accreditato sul conto dell'ente del beneficiario, in caso di esecuzione di un ordine, o è messo a disposizione del beneficiario, in caso di ricevimento di un bonifico

Il presente Foglio Informativo è disponibile presso tutte le filiali ed è consultabile sul sito internet www.sparkasseitalia.it. Il cliente ha la facoltà di prelevare fisicamente il Foglio Informativo presso tutte le filiali della banca e di consultarne o salvarne copia su supporto durevole collegandosi al internet www.sparkasseitalia.it senza alcun costo ed onere a carico del cliente stesso.

Sono interamente a carico del cliente le spese telefoniche di connessione ad internet richieste dal proprio gestore di telefonia, i costi delle necessarie attrezzature per l'utilizzo dei servizi, le spese per eventuali software personalizzati.

Sezione da compilare solo in caso di offerta Fuori Sede

Si precisa che il cliente non è tenuto a riconoscere al soggetto sotto indicato, a loro dipendenti o collaboratori, costi od oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente foglio informativo. Di seguito si riportano le generalità del soggetto proponente.

Cognome e Nome del soggetto proponente

Numero di iscrizione al relativo albo

SEZ. IV) PRINCIPALI CONDIZIONI CONTRATTUALI

Art.1 Qualora il pagamento venga addebitato in conto finanziamento, lo stesso è regolato dalla convenzione sottoscritta all'atto della richiesta /rinnovo della linea di credito e dalle annesse condizioni generali.

Art. 2 Per i bonifici da eseguire negli Stati Uniti d'America le banche statunitensi danno corso alle relative istruzioni facendo prevalere il codice conto rispetto alla denominazione del beneficiario esplicitata in chiaro. Pertanto qualsiasi inconveniente o danno che dovesse derivare dall'eventuale errato pagamento determinato dalla inesatta indicazione del codice da parte nostra resterà a nostro completo carico. Sarà inoltre in Vostra facoltà addebitarci in ogni momento gli importi a Voi reclamati dalle banche corrispondenti in relazione alle eventuali richieste risarcitorie alle stesse opposte dal beneficiario, nel di errata esecuzione degli ordini dipendente da inesatta indicazione del predetto codice. Prendiamo atto che in caso di pagamento nei seguenti paesi occorre indicare i dati a fianco di ciascuno indicati:

USA – n° ABA della Banca presso cui ha conto il beneficiario.

GRAN BRETAGNA – UK – sort code della Banca presso cui ha il conto il beneficiario.

Qualora gli stessi non siano a nostra conoscenza e pertanto non siano indicati in questo ordine. Vi esoneriamo sin d'ora da qualsiasi responsabilità per la mancata o intempestiva esecuzione dell'ordine stesso e assumiamo a nostro carico tutti gli oneri derivanti da spese reclamate dalle corrispondenti o per i Vostri successivi interventi volti al buon esito del pagamento.

Art. 3 Vi solleviamo da ogni responsabilità per eventuali ritardi, disguidi, errori od omissioni, dipendenti dai servizi postali e/o telegrafici, per l'operato di corrispondenti italiani ed esteri e/o per ns imprecisioni o insufficienti istruzioni.

Art. 4 Resta inteso che è Vostra facoltà modificare le condizioni economiche che regolano la presente operazione rispettando, in caso di variazione a noi sfavorevole, le prescrizioni di cui al titolo VI, capo I, del D.LGS N. 385/93 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).

Art. 5 Per ogni controversia che potesse insorgere tra il cliente e la Banca, in occasione o in dipendenza del presente contratto, Il Foro competente per le azioni promosse dal cliente è esclusivamente quello di Udine. La banca invece, nell'azione contro il cliente, ha l'insindacabile facoltà di agire nel Foro di Udine ovvero anche in uno qualsiasi dei Fori previsti dalla legge, ai sensi degli articoli 20 e seguenti del Codice di Procedura Civile, nonché nel Foro nella cui circoscrizione si trova la Succursale della Banca presso la quale è stata effettuata l'operazione.

Nel caso in cui il cliente rivesta la qualità di consumatore, ai sensi dell'art. 1469 bis comma 2 del Codice Civile, Il Foro competente è quello della residenza o del domicilio elettivo del cliente.

Reclami. Per eventuali reclami il cliente potrà rivolgersi all'Ufficio Reclami della Banca (Ufficio Reclami, Viale Tricesimo n° 200, 33100 Udine). L'Ufficio reclami della Banca dovrà rispondere entro il termine massimo di 60 giorni, 90 giorni nel caso di reclami aventi ad oggetto servizi di investimento mobiliare.

Nel caso di insoddisfacente risposta dell'Ufficio reclami e ove ricorrano i presupposti, il cliente potrà rivolgersi all'Ombudsman Bancario con sede in Roma, seguendo le modalità indicate nell'apposito regolamento il cui testo è a disposizione della Clientela presso tutte le Dipendenze della Banca.

Foro competente. Fatto salvo il caso in cui il cliente rivesta la qualità di "consumatore" ai sensi dell'art. 1469 bis 2° comma del c.c., il Foro competente per le azioni promosse dal Cliente sarà esclusivamente quello di Udine ad esclusione di ogni altro. La Banca ha invece facoltà di agire nei confronti del cliente, a sua insindacabile scelta, anche in uno qualsiasi dei fori previsti dalla legge, nonché nel Foro nella cui circoscrizione si trova l'agenzia della Banca presso la quale è stato costituito il rapporto.